



# COMUNE DI BUSNAGO

(Provincia di Monza e della Brianza)

## Servizio Polizia Locale

Servizio Polizia Locale

### Ordinanza n. 9 del 15/04/2019

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS PREVISTA PER IL GIORNO 19/04/2019**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta di occupazione di suolo pubblico pervenuta il 11/04/2019 dalla Parrocchia di Busnago per l'occupazione di suolo pubblico nelle Vie Ripamonti e Manzoni per lo svolgimento della Via Crucis a causa della quale si rende necessario procedere ad adottare alcuni provvedimenti viabilistici;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7 e 37 del Codice della Strada, emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 20/12/2018, mediante il quale è stata disposta la nomina dello scrivente quale responsabile del Servizio di Polizia Locale;

Visto il D. lgs. 267/2000;

#### ORDINA

- Il divieto di sosta con rimozione forzata, il 19/04/2019 dalle ore 16.30 alle ore 24.00, di N. 2 stalli di sosta posti nelle seguenti Vie:
  - Via Ripamonti 28;
  - Via Manzoni 11.

L'ufficio tecnico è incaricato della posa della prescritta segnaletica.

Il responsabile dell'ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il Responsabile del Servizio  
Rettore Valerio / Arubapec S.p.a.  
*(sottoscritto digitalmente)*